



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 6 della **Giunta Comunale**

**Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DEL CICLO DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** mese di **febbraio** alle ore **11.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

### **Presenti i signori:**

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>- SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>- VICE SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINELLI CHIARA</b>	<b>- ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DEL CICLO DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2019.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto l'art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

Richiamata la deliberazione consiliare 14 maggio 2014 n. 8, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.P.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nella quale è ribadita l'applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva.

Vista la deliberazione consiliare 13.03.2015 n. 4, con la quale è stata istituita l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.MU.P. e TA.SI.

Dato atto che l'opzione tariffaria adottata dal Consiglio comunale con la citata deliberazione 14 maggio 2014 n. 8, si richiama espressamente e strutturalmente al Modello provinciale, che trova il proprio fondamento originario nell'art. 8 della L.P. 14.04.1998 n. 5 "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" e successive modifiche, che attribuisce alla Giunta provinciale la competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario per la determinazione della tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 667 della legge 27.12.2013, n. 147.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2598 di data 30/11/2012, che modifica la deliberazione n. 2972 dd. 30/12/2005, con la quale vengono definiti gli indirizzi per le politiche tariffarie relative al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che dovranno essere rispettati dagli enti locali che sceglieranno l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo.

Osservato come l'art. 9 "*Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*" del disegno di legge sulla variazione del

bilancio provinciale 2019-2021, approvato dal Consiglio Provinciale in data 7 febbraio 2019, modificativo dell'articolo 15 comma 2 della L.P. n. 20/2016, sposta all'1.1.2020 l'entrata in vigore (originariamente prevista all'1.1.2019) del nuovo modello tariffario, che verrà adottato dalla Giunta provinciale in esecuzione dell'articolo 15 della L.P. n. 20/2016, sostitutivo dell'articolo 8 della L.P. n. 5/1998.

Preso atto che conseguentemente, pur in attesa della pubblicazione della legge, per il territorio della Provincia di Trento, il modello tariffario rimane quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30.12.2005, n. 2972, da ultimo modificata con deliberazione 15.12.2014 n. 2249.

Considerato che il citato modello, così come peraltro lo stesso art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone l'obbligo di copertura integrale dei costi di gestione da parte della tariffa; visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36, e s.m. e i. in ordine alla politica tariffaria e all'assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia di Trento.

Considerato che il citato modello tariffario provinciale, in attuazione del Piano provinciale di Smaltimento dei Rifiuti 4° aggiornamento (adottato in via definitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 di data 09.12.2014), introduce la cosiddetta T.I.A. puntuale, quindi una tariffa che per essere applicata presuppone la misurazione presuntiva del rifiuto residuo prodotto da ciascuna utenza.

Richiamata la convenzione del servizio di applicazione della tariffa, come si porterà in approvazione nel prossimo Consiglio comunale, con la quale vengono regolati i rapporti di gestione della T.I.A. fra la Comunità e i 13 Comuni della Valle di Sole, in particolare l'art. 3 punto 2, nel quale è stabilito che l'Ente Gestore predispone lo schema del Piano Finanziario da trasmettere ai comuni per l'approvazione.

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono: – il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”; – il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale.

Considerato che la tariffa puntuale ha natura binaria ed è quindi composta da una parte fissa a copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti.

Dato atto che, per il citato modello, la parte fissa è normalmente commisurata per le utenze domestiche al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999, ferma restando la possibilità per i Comuni di tenere conto anche della superficie, mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, il criterio adottato per la determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte.

Evidenziato che la Comunità della Valle di Sole, Ente gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha applicato a partire dall'anno di imposizione 2014 e intende applicare anche per il 2019 il sistema approvato con deliberazione della Giunta comprensoriale n. 66 del 14/11/2006 e relativo allegato che recita “dalla Tassa alla Tariffa – sistema punti-sacchetti”, ritenendo lo stesso idoneo per la misurazione puntuale del rifiuto prodotto.

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato dal Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Sole con deliberazione n. 137 del 27 dicembre 2018, comprendente i seguenti elaborati (Allegato A):

- RELAZIONE
- PREVISIONE – ESERCIZIO 2019
- PRECONSUNTIVO – ESERCIZIO 2018
- CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2017

Rilevato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario viene quantificato per il Comune di Malé in € 315.024,08.-

Dato atto che il Previsionale di spesa del suddetto Piano finanziario individua tutti i costi da imputare al servizio per l'anno 2019, con la precisazione che gli stessi vengono ripartiti ancora in ragione del 60% a carico delle utenze domestiche e il rimanente 40% a carico di quelle non domestiche (come per i precedenti esercizi), in considerazione della rispettiva capacità teorica di produzione dei rifiuti ed al fine di una più equa ripartizione dei costi medesimi, tenuto conto della presenza molto limitata delle attività produttive.

Ravvisata la necessità di determinare, sulla base dei predetti criteri e del piano finanziario approvato dalla Comunità, che in questa sede si fa proprio, le tariffe 2019 relative allo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio di questo Comune nel rispetto dei principi dettagliatamente riportati nella cennata deliberazione consiliare n° 40 dd. 28 dicembre 2006, esecutiva, fermo restando l'obbligo di un'integrale copertura dei costi del servizio, come richiesto dalla vigente normativa nazionale e provinciale di settore.

Dato atto come pure tutti gli altri parametri discrezionali valevoli per la commisurazione delle tariffe, leggesi commisurazione a numero di componenti nucleo familiare, applicazione di riduzioni e agevolazioni sono quelle degli anni precedenti, tanto da non dover variare l'assetto tariffario previgente.

Vista l'articolazione della tariffa conseguente all'applicazione dei criteri in vigore e richiamati nella cennata deliberazione consiliare n. 51 dd. 30 dicembre 2009, relativa alle singole categorie di utenze presenti nel Comune di Malé, nella formulazione di cui alla tabella allegato "E", e ritenuto di adottare le nuove tariffe che trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

Precisato che le tariffe indicate nei predetti prospetti garantiscono previsionalmente un integrale copertura del costo del servizio relativamente all'anno 2019, fermo restando che quest'Amministrazione ha raggiunto negli anni 2017 e 2018 un tasso di copertura a consuntivo rispettivamente pari al 136,14% ed al 104,45%, rispettando le previsioni inizialmente formulate come evidenziato nel prospetto allegato "B" e "C" – consuntivo 2017 e preconsuntivo 2018.

Rilevato che le tariffe valorizzate concernono le categorie di utenze speciali attualmente operanti sul territorio comunale e che, in caso di apertura di nuove attività nel corso dell'anno 2019 rientranti in categorie per le quali non sono state valorizzate le tariffe, si opererà una rielaborazione delle tariffe stesse sulla base dei coefficienti KC e KD adottati, con conguaglio l'anno successivo.

Dato atto che il termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali è stabilito dalle vigenti disposizioni normative entro la data per l'approvazione del bilancio di previsione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, facendolo proprio ad ogni effetto di legge, il Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti anno 2019, predisposto dalla Comunità della Valle di Sole ed approvato, unitamente ai suoi allegati, con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 137 del 28 dicembre 2018, come da documentazione acclusa alla presente Allegato "A");
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano dei Costi di tutti gli oneri imputabili al "Servizio Rifiuti urbani ed Assimilati" nonché le tariffe per l'anno 2019 da applicare al predetto servizio secondo gli elementi e negli importi indicati negli allegati prospetti che dimessi in atti ed acclusi alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati "B" – "C" – "D" – "E").
3. Di evidenziare che con l'applicazione delle tariffe sopra indicate si ritiene di poter conseguire un tasso di copertura del servizio pari al 100% dei costi da imputare al medesimo relativamente all'anno 2019 (Allegato "D"), fermo restando che le tariffe in vigore negli anni 2017 e 2018 hanno consentito una copertura dei costi del servizio rispettivamente pari

al 136,14% ed al 104,45%, come evidenziato nell'allegata rendicontazione delle spese sostenute (Allegato "B" e "C").

4. Di dare atto che il gettito derivante dalla Tariffa di igiene ambientale a partire dall'anno 2009 viene interamente riscosso dall'Ente gestore – Comunità della Valle di Sole, la quale provvede a rimborsare ad ogni singolo Comune i costi sostenuti direttamente.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per opportuna conoscenza nonché, limitatamente al Piano dei costi, al Servizio Politiche di Gestione dei Rifiuti della Provincia Autonoma di Trento ed all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti di Roma.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

#### **d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**SERVIZIO PUBBLICO DEL CICLO DEI RIFIUTI. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2019.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 07.02.2018

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGONERIA E FINANZIARIO  
F.to - Adriana Paternoster -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 07.02.2018

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAGONERIA E FINANZIARIO  
F.to - Adriana Paternoster -

**VISTO IN ISTRUTTORIA:**

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 08.02.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato  
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.02.2019** al giorno **22.02.2019**.

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.**

Malé, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.**

**Malé, 08.02.2019**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**